

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 6/EL
Prot. n. 10388/1.5.3

A lista d'inoltro

Udine, 21 marzo 2012
TRASMESSA VIA PEC

oggetto: **Elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012. Adempimenti relativi alla presentazione delle candidature.**

In vista della presentazione delle candidature relative alle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio p.v., che, come già rappresentato nella precedente circolare n. 3/EL "Principali novità in materia elettorale" del 9 marzo scorso, quest'anno si svolgerà nelle giornate di **lunedì 2 aprile e martedì 3 aprile**, si ritiene utile richiamare l'attenzione sui principali adempimenti connessi con tale fase del procedimento elettorale.

Per comodità di lettura, gli argomenti trattati sono stati suddivisi secondo il seguente indice:

1. *Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature*
2. *Delega di funzioni inerenti la ricezione delle candidature in caso di convenzione tra più comuni per i servizi di segreteria*
3. *Trasmissione delle candidature alla Commissione elettorale circondariale*
4. *Dimensioni del contrassegno*
5. *Autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature*
6. *Adempimenti delle Commissioni elettorali circondariali: modalità di esame delle candidature e trasmissione dei dati al Servizio elettorale*
7. *Manifesti recanti le candidature*
8. *Eventuale impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste e candidati*

Per ogni aspetto non trattato in questa circolare e per gli ulteriori adempimenti connessi alla presentazione delle liste, si rinvia alla pubblicazione del Servizio elettorale "Elezioni comunali 2012 – Presentazione e ammissione delle candidature", già inviata ai comuni e comunque consultabile sul sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo:

<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioni2012/>.

Per la soluzione di questioni specifiche potranno inoltre essere consultate le "Domande frequenti", allo stesso indirizzo sopra indicato.

Si rappresenta inoltre l'opportunità che per la presentazione delle candidature vengano utilizzati i modelli dei documenti messi a disposizione dal Servizio elettorale sul sito Internet della Regione, in quanto contengono tutti gli elementi essenziali richiesti dalla normativa regionale, che per taluni aspetti non coincide con quella statale.

1. – Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature

Si invitano gli uffici comunali competenti a rimanere aperti al pubblico oltre il consueto orario, al fine di far fronte tempestivamente alle richieste di certificazioni inerenti alla presentazione delle candidature e all'espletamento degli altri servizi necessari al procedimento elettorale.

In particolare, per consentire la **presentazione delle candidature**, gli uffici elettorali dei comuni interessati al rinnovo dei propri organi dovranno restare aperti ininterrottamente dalle **ore 8.00 alle ore 20.00 di lunedì 2 aprile** e dalle **ore 8.00 alle ore 12.00 di martedì 3 aprile p.v.**

Per quanto riguarda gli **adempimenti preparatori**, gli stessi comuni dovranno garantire l'espletamento di detti adempimenti mediante l'apertura degli uffici preposti anche nelle giornate di **venerdì 30, sabato 31 e domenica 1 aprile**, anche nelle ore pomeridiane.

Si ricorda che, in ogni caso, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere rilasciati entro 24 ore dalla loro richiesta.

2. – Delega di funzioni inerenti la ricezione delle candidature in caso di convenzione tra più comuni per i servizi di segreteria

Nel caso in cui più comuni usufruiscono, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, si ritiene che, stante l'obiettivo impossibilità per il segretario medesimo di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente, lo stesso possa delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del Sindaco e previa comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

3. – Trasmissione delle candidature alla Commissione elettorale circondariale

Si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 28, comma 12, e 32, comma 11, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in base ai quali il segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni lista alla competente Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale **entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata**, per consentirne l'esame entro il termine di **mercoledì 4 aprile**.

4. – Dimensioni del contrassegno

Si ricorda che la legge regionale 2 ottobre 2010, n. 17, ha, tra gli altri, aggiunto il comma 2 bis all'articolo 6 bis della legge regionale 14/1995 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), che dispone che in tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi regionali, i contrassegni presentati dalle liste o dai gruppi di candidati sono riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di **2 centimetri**.

Si precisa che, poiché la modifica introdotta riguarda solo ed **esclusivamente le dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali**, nessuna rilevanza assume la circostanza che le dimensioni dei contrassegni presentati a corredo della dichiarazione di presentazione delle liste o di quelli riprodotti sui modelli siano diverse rispetto alle nuove previsioni normative regionali.

A tale proposito, si rimanda alle istruzioni fornite con la pubblicazione "*Elezioni comunali 2012 – Presentazione e ammissione delle candidature*", ove si prevede che il contrassegno da allegare alla dichiarazione di presentazione della lista di candidati sia del **diametro di 10**

centimetri ed in triplice esemplare. Sarà cura di questo Servizio provvedere alla necessaria riduzione delle dimensioni del contrassegno sulle schede di votazione, in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale citata.

5. – Autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature

La legge regionale 29 dicembre 2010, n.22 (Legge finanziaria 2011), ha introdotto l'articolo 4 bis nella legge regionale 9/2001, prevedendo che, oltre ai pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge 53/1990, **anche i consiglieri regionali sono competenti ad eseguire l'autenticazione delle sottoscrizioni previste dalle legge.** Pertanto, anche le autenticazioni effettuate dai consiglieri regionali per la presentazione delle liste alle elezioni amministrative dovranno essere ritenute valide.

Per quanto riguarda l'ambito territoriale, si ricorda che il Ministero della giustizia ha espresso il parere secondo il quale i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Per i consiglieri regionali questo coincide con l'intero territorio regionale.

Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali oppure i funzionari indicati dal sindaco o dal presidente della provincia debbono svolgere le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge. Tuttavia, si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Per quanto concerne le modalità di autenticazione, si precisa che le stesse sono quelle contenute nell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. – Adempimenti delle Commissioni elettorali circondariali: termini per l'esame delle candidature e trasmissione dei dati al Servizio elettorale

In relazione alle operazioni di ammissione delle candidature, si segnala l'opportunità che i Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali procedano al controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature man mano che queste ultime vengono acquisite. Un tanto anche al fine di evitare che il termine entro il quale le predette operazioni devono essere effettuate – cioè **entro mercoledì 4 aprile 2012**, giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle candidature (articolo 30, primo comma, e articolo 33, primo comma, del testo unico 570/1960) – venga a scadere senza che tutte le candidature presentate siano state esaminate.

Si ricorda che per effetto delle disposizioni del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, limitatamente al turno di elezioni amministrative 2012, risultano anticipati i termini dei successivi adempimenti del procedimento di ammissione delle liste e candidature, compreso quello di cui all'art. 33, terzo comma dello stesso D.P.R., concernente il termine entro il quale

la Commissione circondariale si riunisce per udire i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare in via definitiva, che viene anticipato al trentesimo giorno antecedente le elezioni, ovvero a **venerdì 6 aprile**.

Inoltre, si ricorda che le decisioni delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali debbono essere immediatamente trasmesse, oltre che ai Sindaci per la preparazione del manifesto recante le candidature, **allo scrivente Servizio elettorale**, competente in virtù del combinato disposto degli articoli 31 e 34 del testo unico 570/1960 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, **per la stampa delle schede di votazione**.

Si pregano, infine, le segreterie delle Commissioni elettorali circondariali di voler anticipare a questo Servizio i verbali contenenti le decisioni adottate, via fax ai numeri 0432 555 237 o 0432 555 525, oppure all'indirizzo di posta elettronica: s.elettorale@regione.fvg.it.

7. – Manifesti recanti le candidature

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 rispettivamente all'articolo 17 della legge 122/1951 e agli articoli 31 e 34 del testo unico 570/1960, il manifesto con i contrassegni delle liste e le candidature ammesse alle elezioni comunali deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici dei comuni interessati **entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione**, ovvero entro e non oltre **sabato 28 aprile 2012**.

Lo scrivente Servizio, con la circolare n. 5/EL del 20 marzo 2012, ha già fornito ai Comuni gli schemi relativi al manifesto delle candidature per le elezioni comunali.

8. – Eventuale impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste e candidati

Il nuovo Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 104/2010) ha previsto l'immediata impugnabilità davanti al giudice amministrativo (in Regione, il Tribunale amministrativo regionale, con sede a Trieste) dei provvedimenti con i quali le Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali escludono una lista o un candidato.

A tale proposito, tenuto conto degli adempimenti spettanti allo scrivente Servizio per la stampa delle schede di votazione, si richiede alle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali di **comunicare tempestivamente l'eventuale presentazione di ricorsi al T.A.R. avverso l'esclusione di liste o candidati e le successive pronunce degli organi giurisdizionali** (T.A.R. e Consiglio di Stato).

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltrò

A:
Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Presidenti e Segretari delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali

e, p.c.:
Ministero dell'interno
Direzione centrale dei servizi elettorali

Prefetture – U.T.G. di:
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine